

Sono stati oggetti di rilevanti modifiche, in occasione del **recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio**, gli *adempimenti dei Professionisti* quali sono *l'adeguata verifica, l'obbligo di registrazione, la segnalazione di operazioni sospette...*

Tra le norme nuove appaiono confermate quelle relative alla **competenza del Giudice in caso di impugnazione di provvedimenti amministrativi con cui vengono irrogate le sanzioni.**

Sono disposizioni che interessano i Professionisti (*di cui rendiamo conto per completezza di informazioni in materia. Ndr*) sia che siano coinvolti in prima persona a seguito di attività ispettiva svolta dalle Guardia di Finanza, sia per i casi di assistenza ai Clienti.

Tutti i **decreti sanzionatori** sono assoggettati alla giurisdizione del **Giudice ordinario** permanendo la competenza in via esclusiva del Tribunale di Roma a prescindere dal luogo in cui le violazioni sono state commesse ed accertate.

In questo contesto le contestazioni più frequenti riguardano le irregolarità relative all'esecuzione dell'**adeguata verifica della Clientela** e **l'omessa effettuazione delle segnalazione di operazione sospette.**

E' prevista la competenza del Tribunale del luogo in cui è stata commesso l'illecito *e non di quello di Roma* in presenza delle seguenti violazioni:

1. *Obblighi e divieti relativi alle limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore e divieto di aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e del divieto di utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie aperti presso Stati esteri.*
2. *Obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in capo ai Soggetti obbligati (tra cui i Professionisti) che nell'esercizio delle loro funzioni, o nell'espletamento delle loro attività, hanno avuto notizie di infrazioni sulla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore e sul divieto di conti e libretti di risparmi in forma anonima o con intestazione fittizia.*
3. *Obblighi previsti in capo ai Soggetti convenzionati ed Agenti comunque denominati di cui i Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti emittenti moneta elettronica si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio dello Stato.*
4. *Violazioni commesse dai Distributori ed Esercenti nel comparto dei giochi.*

E' utile ricordare che queste opposizioni si presentano davanti al Tribunale e non al Giudice di pace e seguono le regole del rito del lavoro (**art.6 Dlgs.150/2011**).

*Occorre segnalare, riguardo le violazioni sulla limitazione all'uso del contante, che la nuova norma prevede espressamente che anche i Componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Gestione presso i Soggetti obbligati al rispetto della **normativa antiriciclaggio**, debbano inviare comunicazione agli Organi competenti nel momento in cui, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo e vigilanza, riscontrino delle violazioni.*